

(Allegato alla Delibera C.C. n° ____ del _____)

COMUNE DI ONIFERI
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE
PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

INDICE

INDICE 2

CAPO I - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Occupazioni di suolo e spazio pubblico	3
Art. 2 – Concessione di occupazione	3
Art. 3 – Occupazioni d’urgenza.....	3
Art. 4 – Domanda di occupazione	4
Art. 5 – Pronuncia sulla domanda	4
Art. 6 – Rilascio dell’atto di concessione - suo contenuto	5
Art. 7 – Durata dell’occupazione.....	6
Art. 8 – Obblighi del concessionario	6
Art. 9 – Decadenza della concessione	7
Art. 10 – Revoca della concessione.....	7
Art. 11 – Divieto temporaneo di occupazione	8
Art. 12 – Rinnovo	8
Art. 13 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.....	8
Art. 14 – Autorizzazioni ai lavori.....	8
Art. 15 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	8
Art. 16 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari	9
Art. 17 – Mestieri girovaghi	9
Art. 18 – Esecuzione dei lavori ed opere	9
Art. 19 – Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi	10
Art. 20 – Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali	10
CAPO II - TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	11
Art. 21 – Disposizioni generali.....	11
Art. 22 – Classificazione del Comune	11
Art. 23 – Suddivisione del territorio in categorie	11
Art. 24 – Tariffe.....	12
Art. 25 – Tassa per le occupazioni temporanee; sua graduazione in rapporto alla durata. ..	12
Art. 26 – Riduzione della tassa.....	13
Art. 27 – Esenzioni dalla tassa.....	13
Art. 28 – Denuncia e versamento della tassa.....	14
Art. 29 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	15
Art. 30 – Sanzioni	15
Art. 31 Funzionario responsabile.....	16
Art. 32 – Norme finali	16
Art. 33 – Entrata in vigore	16

CAPO I - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Occupazioni di suolo e spazio pubblico

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Oniferi si osservano le norme del presente Regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni “suolo pubblico” e “spazio pubblico” si vogliono intendere i luoghi e il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 – Concessione di occupazione

E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica concessione e/o autorizzazione Comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.

- a) La comunicazione è richiesta anche per le occupazioni di pronto intervento e quelle momentanee di cui alla lettera d), mentre la medesima non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) dell'art. 25 (occupazioni momentanee con fioriere e vasi ornamentali all'esterno di negozi o in occasione di festività)

La concessione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

Art. 3 – Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che viene rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale mediante fonogramma, fax o telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, D.P.R. 16.12.199 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 – Domanda di occupazione

Chiunque intenda occupare nel territorio Comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta semplice, su appositi stampati predisposti dal Comune, va consegnata all'Ufficio Protocollo.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

In caso di occupazioni non temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5 – Pronuncia sulla domanda

Per l'istruttoria e per la definizione le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

Ufficio tecnico: per occupazioni di suolo pubblico relative a concessioni per opere permanenti e temporanee su suolo pubblico;

Ufficio di polizia municipale: nei casi di occupazioni di suolo pubblico temporanee non comportanti l'esecuzione di opere; di occupazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica; di occupazioni temporanee per festeggiamenti, attrazioni giochi e spettacoli viaggianti, manifestazioni varie

All'atto della presentazione della domanda, o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990, così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge medesima.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 07.08.1990 n° 241 (sessanta giorni), o da diverse disposizioni contenute in eventuali appositi provvedimenti messi a punto in materia dai singoli settori interessati.

In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6 – Rilascio dell'atto di concessione - suo contenuto

L'Ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico

In esso sono indicate la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione, nonché l'ammontare della relativa tassa. Ogni atto di concessione o di autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29;
- b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;

d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Art. 7 – Durata dell'occupazione

Le occupazioni sono **permanenti** e **temporanee**:

- a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 8 – Obblighi del concessionario

Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione Comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

Art. 9 – Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di Legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10 – Revoca della concessione

La concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

Art. 11 – Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 12 – Rinnovo

I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 13 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di Legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 14 – Autorizzazioni ai lavori

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 15 – Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

L'occupazione del sottosuolo può essere inoltre concessa per la collocazione di cisterne da adibire al deposito di acqua, o gasolio da riscaldamento, ad esclusivo uso familiare. Tale occupazione può essere concessa solo quando il richiedente dimostri l'impossibilità della loro collocazione entro la sua proprietà, ad esempio per l'assenza di cortile o per l'impossibilità di effettuare lo scarico del combustibile in condizioni di sicurezza.

Resta inteso l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, anche in ordine alla sicurezza e alla circolazione stradale.

In tutti i casi di occupazione del sottosuolo è fatto obbligo al concessionario di ricoprire, con apposito chiusino stradale, secondo le indicazioni e la tipologia indicate dall'Ufficio competente, eventuali pozzetti di ispezione e/o bocchettoni di carico.

Per la collocazione di tende, tendoni, coperture e simili sopra l'ingresso e le attrezzature dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, l'autorizzazione comunale è rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari, l'autorizzazione è rilasciata in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Comunale.

Art. 16 – Occupazioni con chioschi ed apprestamenti precari

Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Art. 17 – Mestieri girovaghi

Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti.

Art. 18 – Esecuzione dei lavori ed opere

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrame, terra di scavo o materiali di risulta, materiali di costruzione, o con l'installazione di macchinari, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione nonché i termini per il

trasporto dei materiali di scavo o di risulta negli appositi luoghi di scarico.

Art. 19 – Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi

Le autorizzazioni per l'apertura e il mantenimento di Passi Carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della strada (D.L. 30.04.1992 n° 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modificazioni).

Art. 20 – Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali

Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale dell'arredo urbano e comunque nel rispetto della Legge 28.03.1991 n° 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n° 248 del 04.06.1993.

E' facoltà dell'Autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21 – Disposizioni generali

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

Sono altresì soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, e sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow windows (finestre ad arco) e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio Comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art. 22 – Classificazione del Comune

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 della 507/1993, il Comune di Oniferi, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe.

Art. 23 – Suddivisione del territorio in categorie

In ottemperanza dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio del Comune di Oniferi si suddivide in n. due categorie, come da elenco allegato, facente parte integrante del presente Regolamento.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione di natura sia permanente che temporanea.

Art. 24 – Tariffe

Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

La tariffa della prima categoria viene fissata nella misura corrispondente alla media tra le misure di tariffe minime e massime indicate dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del D. Lgs. 507/93.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100 per cento;
- seconda categoria 80 per cento;

Ai sensi del comma 2 lettera c, dell'art. 45, così come modificato dal comma 61 art. 3 della legge 549/95, le misure di tariffa determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a € 0.077 al metro quadrato e per giorno, comprese le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonchè per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 25 – Tassa per le occupazioni temporanee; sua graduazione in rapporto alla durata.

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507 e ss.mm.ii., vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

- Dalle ore 8:00 alle ore 14:00: Tariffa giornaliera a mq. ridotta del 30%
- Dalle ore 14:00 alle ore 17:00: Tariffa giornaliera a mq. ridotta del 40%
- Oltre: Tariffa giornaliera intera

Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è comunque ridotta del 50%.

In ogni caso le misure di tariffa determinate per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad euro 0,13 per mq. per giorno; ad euro 0,08 per mq. per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.

Art. 26 – Riduzione della tassa

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla Legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) del 50% per passi carrabili, compresi quelli per l'accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti;
- b) del 70% per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune non utilizzabili e non utilizzati;
- c) del 50% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- d) del 65% per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- e) del 50% per occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto.

Art. 27 – Esenzioni dalla tassa

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15.11.1993 n° 507; in particolare sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, culturali, turistiche, promozionali, sportive, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica, di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economiche;
- c) commercio su aree pubbliche itinerante: soste fino a sessanta minuti;
- d) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- e) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore

a **8** ore;

- f) occupazioni momentanee con fioriere e vasi ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio, siano posti in contenitori facilmente movibili **e in alcun modo possano recare intralcio o pericolo per la circolazione;**
- g) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle **8** ore.
- h) Occupazioni per passi carrabili

Art. 28 – Denuncia e versamento della tassa

Per le *occupazioni permanenti* di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio.

Per le *occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere*, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La tassa, se di importo superiore ad **euro 258,23**, può essere corrisposta in quattro rate di uguale importo e senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e

nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione della medesima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.Lgs. 507/93.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale, ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante c/c postale.

Il pagamento della tassa può essere effettuato, in unica soluzione, con versamento anticipato per un minimo di tre anni, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le *occupazioni temporanee* l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, è disposta la riscossione, in unica soluzione, con versamento anticipato, mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 29 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati, procede all'incasso del tributo e provvede agli accertamenti in rettifica o d'ufficio tramite l'ufficio tributi.

L'ufficio tributi cura anche la riscossione coattiva della tassa non versata nei modi previsti dalla legge. Al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti provvede l'ufficio competente di cui all'art. 5 del presente regolamento, nel rispetto dei tempi e delle modalità di legge o di regolamento.

Art. 30 – Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art 53 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n° 383 (e successive modificazioni), della L. 24.11.1981 n° 689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30.04.1992 n° 285 (e successive modificazioni) e del regolamento di Polizia Municipale.

Art. 31 Funzionario responsabile

Il sindaco designa quale responsabile per le funzioni ed i poteri di cui all'art. 54 del d.lgs 507/93 un funzionario appartenente al settore finanziario.

Resta escluso dalla responsabilità di detto funzionario quanto rientra nelle attribuzioni di altri servizi per quanto attiene alla gestione del Capo I del presente regolamento.

Art. 32 – Norme finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti in materia.

Viene abrogato il precedente “Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche”, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 33 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

ALLEGATO “A”

Elenco ai sensi dell'art. 42 comma 3 del predetto Decreto Legislativo 507/93:

CENTRO ABITATO	CATEGORIA I
LOC. SOS EREMOS	CATEGORIA II